

VEICOLI OBBLIGATI AL MONTAGGIO DEGLI EVIDENZIATORI RETTORIFLETTENTI

Testo aggiornato

di Franco MEDRI*

L'articolo 72, comma 2-bis, del Codice della Strada prescrive che *“Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi **adibiti al trasporto di cose**, nonché classificati per **uso speciale** o per **trasporti specifici**, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con **strisce posteriori e laterali retroriflettenti**. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006”*

Con l'applicazione del Decreto 27 dicembre 2004 sono state stabilite le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e dei loro rimorchi, ovvero rientrano in tale obbligo:

- gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate - categoria **N2** e **N3** (*devono essere segnati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui*);
- i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, immatricolati nel territorio nazionale, la cui massa complessiva a pieno carico supera 3,5 tonnellate - categoria **O3** e **O4** (*devono essere segnalati lateralmente e posteriormente con evidenziatori retroriflettenti continui*).

Inoltre sono sottoposti alle predette prescrizioni i veicoli precedentemente indicati di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate classificati per **uso speciale** o per **trasporti specifici**.

Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile **l'intera lunghezza del veicolo**, se visto lateralmente e **l'intera larghezza del veicolo**, se visto posteriormente, pertanto:

- a) per **“intera”** si intende la copertura di almeno l'**80%** della lunghezza del veicolo;
- b) gli evidenziatori retroriflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzione (*è consentito, nei casi di superfici flessibili quali i teloni, l'uso di evidenziatori retroriflettenti segmentati che possono facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone, purché la distanza tra due elementi retroriflettenti contigui non sia superiore ad un centimetro così da garantire una certa continuità visiva*).

Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo e di colore rosso o giallo se applicati posteriormente allo stesso.


Si precisa che l'altezza minima dal suolo deve essere di **250 mm**, mentre l'altezza massima non deve superare i **1.500 mm** (*tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendono possibile il rispetto di tale limite, esso potrà essere elevato a **2.100 mm** - se gli evidenziatori sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del*

veicolo il limite dell'altezza, pari a **1.500 mm**, si applica alla striscia di materiale retroriflettente posta a quota inferiore).

Inoltre la distanza minima tra i materiali retroriflettenti montati sulla parte posteriore del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a **200 mm**.

Il Ministero dell'Interno con circolare n. 300/A/1/42055/105/29 dell'11 aprile 2005 ha chiarito che "Per alcune tipologie di veicoli potrebbero sorgere problematiche per l'allestimento (come ad esempio i veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli, per il trasporto di container, veicoli eccezionali, betoniere, ecc). Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l'applicazione continua degli evidenziatori nonché con le prescrizioni di applicazione definite nel decreto, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua e, se necessario, a quote differenti".

Per quanto riguarda i **veicoli rimorchiati eccezionali telescopici e modulari**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot. n. 739-MOT2/C del 03 marzo 2005 ha precisato che "Quando il veicolo assume una configurazione di lunghezza eccezionale, ed in tale configurazione non sono rispettate le prescrizioni previste dalle norme relative all'installazione delle luci laterali, delle **bande retroriflettenti laterali** e quelle relative alle protezioni contro l'urto laterale, **la sagoma laterale del veicolo allungato deve essere definita in tutte le condizioni di allungamento con elementi che realizzano la continuità della sagoma**. Tali elementi debbono presentare sufficiente visibilità anche notturna, utilizzando vernici o pellicole a strisce alternate bianche ed arancione, inclinate di 45 gradi, della larghezza compresa tra 25 e 30 mm".



I veicoli privi di evidenziatori retroriflettenti quando prescritti, ovvero muniti di **evidenziatori non conformi** alle caratteristiche del Decreto 27 dicembre 2004 che presentano **danneggiamenti quali lacerazioni o scolorimenti**, sono esclusi dalla circolazione sino al

ripristino delle previste condizioni (la verifica è effettuata in occasione della revisione periodica disposta ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada).

APPLICAZIONE REGOLARE DEGLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI



VIOLAZIONE	NORMA	SANZIONE	COMPETENZA
Mancanza del dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti	Art. 72, commi 2-bis e 13 Codice della Strada	€ 84,00 (pagamento entro 5 gg. ridotto del 30% € 58,80)	Prefetto
Dispositivo di equipaggiamento quale gli evidenziatori posteriori e/o laterali retroriflettenti lacerati o scoloriti	Art. 79, commi 1 e 4 Codice della Strada	€ 84,00 (pagamento entro 5 gg. ridotto del 30% € 58,80)	Prefetto

*** Sostituto Commissario della Polizia Stradale**